

SCHEMA N.....NP/309843
DEL PROT. ANNO.....2008



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Politiche Sociali Integrate - Servizio

OGGETTO : Indirizzi per la sperimentazione del servizio di accoglienza residenziale "Comunità familiare per persone disabili".

DELIBERAZIONE

N.

1444

IN

14/11/2008

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la seguente normativa:

- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap);
- legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari);
- deliberazione di Consiglio Regionale 1 agosto 2007 n. 35 (Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010 – legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari));
- deliberazione di Giunta Regionale 18 novembre 2005 n. 1413 (Regolamento avente ad oggetto: tipologie e requisiti delle strutture residenziali, semi residenziali e reti familiari per minori e specificazione per i presidi di ospitalità collettiva);

Premesso che

- la l.r. 12/2006 prevede nella classificazione delle strutture di cui all'art. 44 comma 3 lett. b) le **case famiglia, con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale** per persone di diverse fasce d'età e con diverse tipologie di disagio;
- il Regolamento approvato con DGR 1413/2005 disciplina al Titolo 1 i servizi residenziali per minori, ed in particolare agli artt. 7 e 8 le case famiglia per minori;

Valutata la necessità di promuovere **forme di accoglienza familiare** anche per l'affidamento di persone con disabilità che necessitano di supporto abitativo, valorizzando nel contempo gli aspetti relazionali e la solidarietà dei nuclei familiari disponibili ad accogliere persone non appartenenti alla famiglia naturale;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Sig.ra Graziella Giusto)

14/11/2008 (Dott. Mario Martinero)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

COMFAM

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Ritenuto pertanto avviare, con riferimento alla normativa sopra citata, la sperimentazione della **Comunità familiare per persone disabili** quale servizio di accoglienza residenziale sostitutivo delle cure familiari, da realizzarsi in base ai seguenti criteri:

1. la comunità familiare per persone disabili svolge funzioni di accoglienza, accudimento e tutela quotidiana della persona, fornendo ospitalità, vitto e alloggio, di avvio e supporto alla frequenza di attività scolastiche, formative e di inserimento al lavoro;
2. i parametri strutturali richiesti sono quelli della civile abitazione, commisurata al numero delle persone ospitate. Le comunità familiari devono essere situate in zone in cui sia possibile accedere ai servizi generali, educativi e ricreativo-culturali, in modo da permettere la partecipazione alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti esterni. Nello stesso edificio possono coesistere massimo tre comunità familiari e ogni nucleo può ospitare al massimo sei persone con disabilità;
3. la gestione della comunità familiare è affidata ad una "famiglia volontaria" in possesso delle capacità e delle competenze – accertate dal Distretto Sociosanitario - necessarie a svolgere le funzioni di accoglienza, accudimento e tutela delle persone con disabilità inserite nel nucleo familiare;
4. alla comunità familiare è riconosciuta una tariffa pari a 40 euro/die per persona, che comprende le spese di mantenimento e, in quota parte, le spese generali dell'alloggio. La tariffa è a carico della persona disabile, che vi provvede attraverso gli emolumenti pensionistici ed i redditi posseduti. Nel caso di reddito insufficiente le risorse dell'assistito sono integrate dal Comune. È comunque garantita alla persona la disponibilità di una quota idonea a fronteggiare le piccole spese per l'autonomia;
5. la persona disabile è affidata alla famiglia volontaria dal Distretto Sociosanitario, che garantisce il necessario supporto professionale e provvede alla definizione del Piano Individualizzato di Assistenza (concordato con la famiglia affidataria), che illustra le finalità dell'accoglienza, i tempi di ospitalità, l'autonomia e con particolare riferimento alle attività scolastiche e formative;
6. le cure sanitarie sono assicurate dal Servizio Sanitario Regionale; le attività scolastiche, formative e di inserimento al lavoro dai servizi competenti;
7. a norma dell'articolo 44 comma 3 lettera b) della l.r. 12/2006, la Comunità familiare per persone disabili non necessita di autorizzazione al funzionamento; è invece soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio delle attività al Comune di ubicazione, con conferma da parte dello stesso entro quarantacinque giorni.

Attesa la necessità di procedere a iniziali sperimentazioni di attività che posseggano i requisiti di cui sopra, su richiesta dei Comuni o di organismi del Terzo Settore;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sig.ra Graziella Giusto)

Data - IL SEGRETARIO

14/11/2008 (Dott. Mario Martinero)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

COMFAM



Su proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale Massimiliano Costa, incaricato del Servizio Politiche Sociali Integrate

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,

1. **di approvare** la sperimentazione della “Comunità familiare per persone disabili”, servizio di accoglienza residenziale sostitutivo delle cure familiari per persone con disabilità, da realizzarsi secondo i seguenti requisiti strutturali e organizzativi:
 - a) la comunità familiare per persone disabili svolge funzioni di accoglienza, accudimento e tutela quotidiana della persona, fornendo ospitalità, vitto e alloggio, di avvio e supporto alla frequenza di attività scolastiche, formative e di inserimento al lavoro;
 - b) i parametri strutturali richiesti sono quelli della civile abitazione, commisurata al numero delle persone ospitate. Le comunità familiari devono essere situate in zone in cui sia possibile accedere ai servizi generali, educativi e ricreativo-culturali, in modo da permettere la partecipazione alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti esterni. Nello stesso edificio possono coesistere massimo tre comunità familiari e ogni nucleo può ospitare al massimo sei persone con disabilità;
 - c) la gestione della comunità familiare è affidata ad una “famiglia volontaria” in possesso delle capacità e delle competenze – accertate dal Distretto Sociosanitario - necessarie a svolgere le funzioni di accoglienza, accudimento e tutela delle persone con disabilità inserite nel nucleo familiare;
 - d) alla comunità familiare è riconosciuta una tariffa pari a 40 euro/die per persona, che comprende le spese di mantenimento e, in quota parte, le spese generali dell'alloggio. La tariffa è a carico della persona disabile, che vi provvede attraverso gli emolumenti pensionistici ed i redditi posseduti. Nel caso di reddito insufficiente le risorse dell'assistito sono integrate dal Comune. È comunque garantita alla persona la disponibilità di una quota idonea a fronteggiare le piccole spese per l'autonomia;
 - e) la persona disabile è affidata alla famiglia volontaria dal Distretto Sociosanitario, che garantisce il necessario supporto professionale e provvede alla definizione del Piano Individualizzato di Assistenza (concordato con la famiglia affidataria), che illustra le finalità dell'accoglienza, i tempi di ospitalità, l'autonomia e con particolare riferimento alle attività scolastiche e formative;
 - f) le cure sanitarie sono assicurate dal Servizio Sanitario Regionale; le attività scolastiche, formative e di inserimento al lavoro dai servizi competenti;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sig.ra Graziella Giusto)

Data - IL SEGRETARIO

14/11/2008 (Dott. Mario Martinero)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

COMFAM

SCHEMA N.....NP/309843
DEL PROT. ANNO.....2008



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Politiche Sociali Integrate - Servizio

- g) a norma dell'articolo 44 comma 3 lettera b) della l.r. 12/2006, la Comunità familiare per persone disabili non necessita di autorizzazione al funzionamento; è invece soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio delle attività al Comune di ubicazione, con conferma da parte dello stesso entro quarantacinque giorni.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Miranda Grangia)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Roberto Murgia)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Sig.ra Graziella Giusto)

Data - IL SEGRETARIO

14/11/2008 (Dott. Mario Martinero)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

COMFAM

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE